



PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Ambiente e Demanio

N° **12** 18000225 del 02/11/2018 del Registro di Settore

N° 18001763 del 02/11/2018 del Registro Generale

Oggetto: Autorizzazione provvisoria allo scarico nel Fiume Crati delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del Consorzio Vallecrati sito in c.da Coda di Volpe del Comune di Rende (CS). L.R. n°10/97 e D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

II DIRIGENTE

Premesso che:

- ai sensi dell'art.124 comma 1 del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss. mm. ii, tutti gli scarichi devono essere autorizzati;
- ai sensi dell'art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo spetta alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi;

Considerato che

- il Consorzio Vallecrati, con nota prot. n. 1278 del 06/09/2018 a firma dell'Avv. Maximiliano Granata, in qualità di Custode Giudiziario dell'impianto di depurazione a decorrere dal 16/03/2018 e presidente pro-tempore e legale rappresentante del Consorzio Stesso, ha inoltrato a questo Settore via Pec in data 06/09/2018 istanza di autorizzazione provvisoria allo scarico nel Fiume Crati delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione sito in c/da Coda di Volpe nel Comune di Rende (CS), poi integrata via PEC con nota prot. 1289 del 10/09/2018;
- in data 8/10/2018 è stato effettuato il sopralluogo da personale Tecnico di questo Settore ai sensi dell'art. 124 c.11 del D.Lgs152/06smi;
- in data 19/10/2018 il Consorzio Valle Crati ha trasmesso a questo Settore via PEC documentazione integrativa.

Dato atto che

- sussistono le condizioni tecniche e amministrative per rilasciare il provvedimento di autorizzazione provvisoria allo scarico richiesto ai sensi del D.Lgs152/06 e smii e della L.R.10/97.

Tutto ciò premesso

VISTA, la documentazione allegata agli atti;

Vista la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la L. R. del 3 ottobre 1997, n. 10;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii;

Vista la legge 241/90 e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14.05.98;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Regolamento di Contabilità;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. R.G. 18000121 del 30.01.2018

VISTO la disposizione presidenziale n°20 del 23/01/2018

VISTO, il decreto del Presidente n°13 del 19/9/2018;

VISTO, il decreto del Presidente n°13 del 19/09/2018 di conferimento delle funzioni dirigenziali;

VISTA, la determinazione RG n.18001662 del 16/10/2018.

Reso sul presente atto:

-il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni della Provincia di Cosenza.

DETERMINA

di autorizzare in via provvisoria lo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione del Consorzio Vallecrati, ubicato in c.da Coda di Volpe in Rende (CS), ai sensi dell'art.124 della D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.e della L.R.10/97, a servizio di una popolazione complessiva pari a 191.000 a.e., nel corpo idrico ricettore "Fiume Crati", nel punto di scarico individuato dalle coordinate geografiche Lat. 4360988 e Long. 2628246, indicando quale titolare

della presente autorizzazione, l'Avv. Maximiliano Granata, nato a Cosenza il 13/12/1969 e domiciliato, in relazione alla carica ricoperta, presso il medesimo Consorzio Valle Crati, in qualità di Custode Giudiziario del succiato impianto a decorrere dal 16/03/2018 e presidente pro tempore e legale rappresentante del Consorzio Stesso.

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza, sotto le comminatorie di legge, delle seguenti

PRESCRIZIONI

1. Si impone il termine di 45 (*quarantacinque*) giorni necessario per la messa a regime dell'impianto di depurazione, per il progressivo allineamento ai limiti previsti dalle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. ed ii. A tal proposito, dovranno essere trasmessi a questo Ente, a cura del titolare dello scarico, i risultati delle analisi chimico-fisico-batteriologiche di autocontrollo con cadenza ogni 15 (*quindici*) giorni a decorrere dalla data di apertura dello scarico che dovrà essere comunicata preventivamente a questo Settore;
2. Far pervenire a questo Ente, entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di apertura dello scarico, il risultato di un prelievo chimico-fisico-batteriologico effettuato dall'ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza, per verificare il rispetto dei limiti imposti dalle Tabella 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii.. e consentire a questo Ente il rilascio dell'autorizzazione definitiva;
3. Venga trasmessa a questo Ente, contestualmente alla comunicazione dell'apertura dello scarico, copia della richiesta di analisi chimico-fisico-batteriologiche fatta all'ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, comprensiva della ricevuta di attestazione di avvenuto versamento;
4. In caso di eventi meteorici, la portata minima comunque sottoposta al normale trattamento depurativo sia pari almeno a 3 volte la portata media oraria di tempo secco, così come espressamente previsto dall'art. 24, comma 1 della L.R. 10/97 e smi;
5. In nessun caso venga attivato il by-pass posto immediatamente a monte del comparto ossidativo;
6. Venga mantenuto accessibile per il campionamento ed il controllo un pozzetto di prelievo posto subito a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore e pienamente rappresentativo di tutte le acque scaricate;
7. Lo scarico non raggiunga i limiti di accettabilità previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
8. Siano ottemperati da parte del titolare dello scarico tutti gli obblighi di legge previsti per l'occupazione del suolo demaniale e per l'eventuale sicurezza alla navigazione, per nullaosta, visti, assenti, autorizzazioni e quant'altro di competenza di soggetti pubblici e privati comunque interessati al corpo idrico ricettore o ad altro recapito finale dello scarico;
9. Il gestore dell'impianto di depurazione tenga il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento; tali quaderni dovranno essere conservati per un periodo di 5 (*cinque*) anni dalla data dell'ultima annotazione e dovranno essere esibiti a richiesta dell'Ente Provincia di Cosenza e delle strutture tecniche di controllo (ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza), unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e rifiuti liquidi;
10. Le interruzioni, anche parziali, per manutenzione programmata siano comunicate preventivamente all'Ente Provincia di Cosenza e al Comune di Rende;
11. Le interruzioni, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica per le quali si ipotizzano disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, siano immediatamente comunicate alla Provincia e al Comune di Rende, nelle more della corretta ripresa delle attività, siano attuati gli interventi correttivi;

12. Il titolare dello scarico è tenuto all'esecuzione di quanto richiesto dalla Provincia di Cosenza in relazione allo svolgimento delle sue funzioni;
13. Qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione sia preventivamente comunicata alla Provincia, per i provvedimenti di competenza;
14. Se l'insediamento è soggetto a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, ovvero se l'attività è trasferita in altro luogo, sia richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ai sensi del comma 12 dell'art. 124 del D.lgs 152/06 e ss. mm. ed ii.;
15. Il titolare dell'insediamento è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici;
16. Venga mantenuto, a valle dell'impianto di depurazione, un apposito sistema di reintegro delle acque reflue nel processo depurativo, tale da evitare lo scarico in caso di anomalie funzionali dell'impianto stesso ovvero consentire il progressivo allineamento ai limiti previsti dalle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ii., sia in fase di avviamento dell'impianto, sia per periodi nei quali l'impianto non possa garantire il rispetto dei limiti previsti nel succitato allegato;
17. Dovrà essere obbligatoriamente attivato un adeguato trattamento di disinfezione all'impianto così come previsto dal punto 3 "Indicazioni Generali" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/06 e ss. mm. ed ii e, nelle more che la Regione Calabria provveda a disciplinare il regime autorizzatorio di cui al punto 3 dell'art. 124 del D. Lgs. n°152/06 e ss. mm. ed ii., si impone il limite non superiore a 5000 UFC/100 ml relativamente al parametro di Escherichia Coli;
18. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel nulla-osta ai fini idraulici rilasciato dal Ufficio Genio Civile prot. n°13016 del 01/07/1988, e nella concessione demaniale idraulica rilasciata dalla Provincia di Cosenza, numero di repertorio 23488 del 05/05/2004, registrata a Cosenza in data 18/05/2004 al n.3364 valida per 19 anni a decorrere dalla data di stipula.

La presente autorizzazione è valida per un periodo di giorni 45 a far corso dalla data di apertura dello scarico che dovrà essere comunicata preventivamente a questo Settore.

Il soggetto produttore dei fanghi di depurazione e degli altri rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, così come definito dall'art. 183 comma 1 lett. f) del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss. mm. ed ii., è tenuto al rispetto di quanto riportato nell'art. 190 e di tutto quanto previsto dalla Parte Quarta del medesimo Decreto.

Il mancato rispetto dei termini delle prescrizioni di cui sopra renderà priva di efficacia la presente autorizzazione.

SI RISERVA

di adottare ogni provvedimento amministrativo per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento o in violazione delle vigenti disposizioni di legge.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto concerne gli usi dell'acqua, la micicoltura, la balneazione e la protezione della salute pubblica, con separati provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n°241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regione Calabria o con ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o entro 120 giorni dalla sua notifica.

L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Demanio con sede in Piazza XV Marzo – 87100 Cosenza.

La presente Autorizzazione verrà inserita nel Registro delle Determinazioni del Settore Ambiente e Demanio della Provincia di Cosenza.

La presente Determina verrà pubblicata all'albo pretorio online del sito istituzionale della Provincia di Cosenza.

La presente Autorizzazione Provvisoria verrà inviata in originale all'avv. Maximiliano Granata, in qualità di Custode Giudiziario dell'impianto di depurazione e presidente pro-tempore e legale rappresentante del Consorzio Valle Crati, e contestualmente ne sarà trasmessa copia a:

ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza;

ASP di Cosenza U. O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza;

REGIONE CALABRIA Dipartimento Ambiente e Territorio;

REGIONE CALABRIA Dipartimento Lavori Pubblici, UOT Funzioni Territoriali - Demanio idrico.

Il Responsabile del Servizio Ing. Lorella Pezzi _____	Per Il Dirigente Il Delegato Ing. Rosarino Intriери _____
---	---

La presente determinazione, rimane affissa all'Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni a decorrere dal _____

	Il Dirigente della Segreteria (Avv. Antonella Gentile) _____
--	---